



STATUTO
DEL COMUNE DI GENOVA

Statuto del Comune di Genova

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 72 DEL 12.06.2000 E MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 116 DEL 13.12.2005.

TESTO INTEGRATO CON LE ULTERIORI MODIFICHE INTRODOTTE DALLA DELIBERAZIONE C.C. N. 83 DEL 10.10.2006.

MODIFICATO CON DELIBERAZIONE C.C. N. 36 DEL 20.05.2008.

MODIFICATO CON DELIBERAZIONE C.C. N. 10 DEL 10.02.2009.

MODIFICATO CON DELIBERAZIONE C.C. N. 55 DEL 28.07.2009.

MODIFICATO CON DELIBERAZIONE C.C. N. 4 DEL 16.02.2010

Modifiche in vigore dal 08.04.2010

TITOLO IV

DIFENSORE CIVICO

Art. 24

Difensore Civico

1. E' istituito, presso il Comune, il Difensore Civico quale garante della imparzialità e del buon andamento dell'amministrazione comunale e degli enti dipendenti. Il Comune può istituire il Difensore Civico o avvalersi, con il voto favorevole dei due terzi del Consiglio, in base ad una convenzione, del Difensore Civico regionale ovvero di quello della Provincia.

2. Il Difensore Civico si attiva per eliminare abusi, disfunzioni, carenze e ritardi dell'amministrazione e degli enti dipendenti, sia a domanda di cittadini o associazioni che di propria iniziativa. Esercita altresì ogni altra competenza conferitagli dalla legge.

3. Il Difensore Civico è eletto dal Consiglio Comunale previa pubblicazione di apposito avviso. A tal fine si procede ad una votazione, a scrutinio segreto, nella quale risulta eletto il candidato che ha ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei 2/3 dei consiglieri assegnati. Qualora nella votazione suddetta tale maggioranza non venga raggiunta, si procede ad una seconda votazione in cui è ancora richiesta la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati. Ove in tale seconda votazione non venga raggiunto il suddetto quorum, si procede ad una ulteriore votazione nella quale risulta eletto il candidato che ha ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei tre quinti dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, si fa luogo ad un'altra votazione nella quale è richiesta la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

4. Il Difensore Civico accetta la nomina entro quindici giorni dalla comunicazione, dura in carica cinque anni ed esercita comunque le sue funzioni fino all'insediamento del successore; è rieleggibile una sola volta.

Art. 25

Incompatibilità - Ineleggibilità

1. Al Difensore Civico si applicano le cause di ineleggibilità ed incompatibilità previste dalla legge per l'elezione alla carica di Consigliere Comunale.

2. L'ufficio di Difensore Civico è incompatibile con ogni carica elettiva pubblica e con incarichi di partito o sindacali;

3. Qualora il Difensore Civico svolga attività professionale, la stessa non deve essere esercitata sia nei confronti del Comune, sia di cittadini se ciò implica rapporto con lo stesso Comune. Al Difensore Civico è precluso l'esercizio di qualunque attività che possa determinare l'insorgere di conflitto di interessi con i compiti derivanti dal proprio mandato, o che pregiudichino l'autorevolezza ed il prestigio della funzione esercitata;

4. Qualora nel corso del suo mandato il Difensore Civico venga a trovarsi in una condizione di incompatibilità od ineleggibilità sopravvenuta indicate nei commi precedenti, il Consiglio Comunale dichiara la decadenza dalla carica.

5. Il Difensore Civico cessa dalla carica, oltre che per decadenza di cui al precedente comma, per dimissioni e per revoca da parte del Consiglio Comunale, prima della scadenza del mandato, ove sussistano gravi motivi inerenti all'esercizio delle funzioni. La revoca è disposta dal Consiglio Comunale con votazione segreta a maggioranza dei 2/3 dei consiglieri assegnati.

6. Nelle ipotesi di cui ai precedenti commi 4 e 5 il Consiglio Comunale è convocato per l'elezione del successore nei sessanta giorni successivi. In caso di inerzia dell'Organo consiliare, il Presidente del Consiglio provvede con proprio atto alla nomina del Difensore.

Art. 26

Prerogative e rapporti con il consiglio

1. Il Difensore Civico esercita le sue funzioni in relazione all'attività degli uffici del Comune, dei Municipi, delle aziende speciali, delle società a partecipazione comunale, dei concessionari dei servizi pubblici, attivandosi sulla base di richieste di intervento anche comunicate oralmente.

2. Segnala ai competenti organi comunali le eventuali irregolarità e ritardi degli uffici.
3. In occasione dell'esame del conto consuntivo, presenta al Consiglio Comunale una relazione sull'attività svolta nel corso dell'esercizio, formulando indicazioni per il migliore andamento dell'amministrazione.
4. Per l'esercizio delle sue funzioni, il Difensore Civico ha diritto di ottenere dagli uffici comunali e dalle aziende ed istituzioni comunali, copie di atti e documenti, notizie ed informazioni. Al Difensore Civico non può essere opposto il segreto d'ufficio.
5. Il responsabile di un ufficio o di un procedimento che ostacoli o ritardi lo svolgimento delle funzioni del Difensore Civico incorre in responsabilità disciplinare a termini di regolamento.
6. Le modalità per l'esercizio delle funzioni del Difensore Civico sono contenute nell'apposito regolamento.

Art. 27

Organizzazione dell'ufficio

1. L'ufficio del Difensore Civico ha una sede ed una adeguata dotazione di personale o di mezzi secondo le disposizioni dell'apposito regolamento.
 2. Al Difensore Civico viene altresì assegnata una indennità di funzione ed il rimborso delle spese documentate sostenute direttamente per l'esercizio della funzione.
-